Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SERVAMBI 6544/2023

Ordinanza. n. 142 del 14/12/2023

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DI "ABBIGLIAMENTO" DI CUI AL CER 20.01.10

IL SINDACO

Premesso che:
▪ questa A.C., in relazione agli obblighi della raccolta differenziata, provvede alla raccolta - tramite il soggetto gestore Formula Ambiente SpA – dei rifiuti urbani costituiti da "abbigliamento", di cui al CER 20.01.10, per il successivo inoltro - ai fini del recupero – presso la piattaforma della società D'Angelo Vincenzo Srl, giusto contratto di cui al Reg. gen. n° 25973 del 03.05.2023;
▪ dal mese di dicembre 2023, non risulta più possibile conferire i rifiuti in argomento presso la predetta piattaforma per esaurimento della spesa originariamente impegnata per il servizio di recupero, ivi compreso il 5° d'obbligo;
▪ non risulta possibile, altresì, per mancanza di copertura finanziaria, procedere ad ulteriore procedura di affidamento relativamente al mese di dicembre 2023;

Considerato che:
▪ i predetti rifiuti di abbigliamento, oltre ad essere conferiti da parte dell'utenza presso il CCR sito sul Lungomare Dante Alighieri, risultano, in larga parte, abbandonati illecitamente da parte di soggetti ignoti sul territorio comunale, oltre che in prossimità di chiese ed altri luoghi di culto, con ciò procurando condizioni di degrado urbano oltre che potenziale nocumento igienico sanitario;
▪ non risulta più possibile ricevere all'interno del predetto CCR ulteriori quantitativi dei rifiuti di che trattasi, atteso il totale esaurimento della capacità del cassone ad essi dedicato, né risulta possibile il deposito in altra area al suo interno;

Atteso che:
▪ è già stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento di diverse tipologie di rifiuti, tra i quali quelli costituiti da "abbigliamento", tramite lo strumento contrattuale di Accordo Quadro, per la durata di 24 mesi a far data dall'inizio dell'anno 2024;
▪ i rifiuti costituiti da "abbigliamento" , di cui al CER 20.01.10, rientrano nel novero dei rifiuti urbani non pericolosi;

Preso atto della nota prot. n° 98221 del 13.12.2023 a firma dell'Assessore al ramo, con la quale, in riferimento alle su elencate criticità, si da mandato al Dirigente ad interim del 5° Settore, di predisporre, per motivi di igiene pubblica, specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti della società Formula Ambiente SpA, che preveda l'utilizzo di uno o più capannoni ubicati all'interno dell'autoparco comunale per il deposito temporaneo dei rifiuti di abbigliamento;

copia informatica per consultazione

▪ **Ritenuto** pertanto necessario, indifferibile ed urgente, provvedere, con la massima tempestività, al fine di scongiurare il verificarsi di condizioni di degrado urbano e di igiene pubblica, ad individuare un' apposita area pubblica da utilizzare – nel rispetto della normativa vigente – a deposito temporaneo dei rifiuti di che trattasi (abbigliamento) e per il tempo strettamente necessario ad assicurare la loro gestione ordinaria presso impianti di recupero all'uopo autorizzati, come successivamente individuati dall'esito di gara;

▪ **Visto**:
- l'art.183, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che definisce il "deposito temporaneo" come : "*il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;*
- *l'art. 185-bis, comma 1, lett. a)* D.Lgs.. 152/06 e s.m.i., che così recita:
1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ...omissis..*;
- *l'art. 185-bis, comma 2, del* D.Lgs.. 152/06 e s.m.i., che, in tema di condizioni per il deposito temporaneo, alle lettere b) e c), così dispone:

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- l'art. 185-bis, comma 3, che così recita: " *Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente";*

Ritenuto che la situazione su esposta integra le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure volte alla tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano, anche con l'utilizzo – allo scopo – di specifici cassoni scarrabili da posizionare su aree pubbliche nel rispetto della superiore normativa;

Constatato *che:*
- *sono* presenti sul territorio comunale e, più precisamente, all'interno dell'autoparco comunale di Trapani, sito in via Libica 1, dei capannoni coperti, regolarmente pavimentati, da utilizzare allo scopo;
- non risulta necessaria alcuna analisi di caratterizzazione volta a definirne la eventuale pericolosità, atteso che trattasi di rifiuti non pericolosi classificabili "a vista" con il CER 20.01.10 (abbigliamento);

Visto:
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene pubblica ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra premesso e considerato:

Richiamati:

copia informatica per consultazione

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e, più in particolare, gli artt. 183, lettera bb) e 185-Bis;
- Il D.Lgs. 267/20000, art. 50, comma 5;

O R D I N A

1) alla Società Formula Ambiente SpA, nella qualità di soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata, oltre che del C.C.R., e, per essa, il suo legale rappresentante, di provvedere alla collocazione, all'interno di un capannone ubicato all'interno dell'autoparco comunale di Trapani (la cui identificazione sarà stabilità con apposita disposizione), di uno o più cassoni scarrabili ove depositare, per il tempo strettamente necessario alla individuazione di una piattaforma all'uopo contrattualizzata, e, in ogni caso, non superiore a tre mesi a far data dal primo deposito, i rifiuti di abbigliamento raccolti all'interno del CCR o provenienti da abbandoni, con le seguenti prescrizioni:

a. i rifiuti dovranno essere collocati tal quali, senza una preventiva attività di selezione e con apposizione di specifica tabella indicante il CER 20.01.10;

b. obbligo tenuta del registro di carico e scarico;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nei termini di legge e notificata via PEC ai seguenti soggetti:

1) Società Formula Ambiente Spa – cantiere di Trapani;

Il Sindaco

Trapani, lì 14/12/2023

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
AMENTA ORAZIO

Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 14/12/2023

copia informatica per consultazione